



CITTA' DI BRUGHERIO

(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Polizia Locale e protezione civile

Protocollo n. /

ORDINANZA N. 49 / 2020

OGGETTO: AREA PEDONALE URBANA COMPRENDENTE VIA S. BARTOLOMEO E PIAZZA ROMA: AMPLIAMENTO DEGLI ORARI DALLE ORE 20.00 ALLE ORE 24.00 DAL 06/07/2020 AL 29/08/2020.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

RICHIAMATE le ordinanze n. 120 del 24/11/2010 e n. 82 del 08 giugno 2010 che regolamentano l'Istituzione e gli orari di un'area pedonale urbana comprendente via S. Bartolomeo e Piazza Roma dalle ore 06.00 alle ore 24.00 nei giorni di Domenica e festivi infrasettimanali;

PRESO ATTO della volontà dell'Amministrazione Comunale di ampliare nel periodo estivo gli orari dell'Area Pedonale Urbana (A.P.U.) sopra descritta, da lunedì 6 luglio 2020 a sabato 29 agosto 2020 dalle ore 20.00 alle ore 24.00 per incentivare al passeggio i cittadini;

VISTI gli artt. 5 comma 3°, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. L.vo 30.04.1992 n. 285;

VISTO il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

SENTITO il parere favorevole del Responsabile dell'Unità di Intervento sul Territorio del Comando Polizia Locale;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

ORDINA

- 1) **dal 06. luglio 2020 al 29 agosto 2020, dalle ore 20.00 alle ore 24.00**, per le ragioni indicate in premessa, è istituita un'Area Pedonale Urbana (A.P.U.) comprendente via San Bartolomeo e Piazza Roma.

Nelle predette fasce orarie potranno accedere solo:

- velocipedi;
 - veicoli autorizzati;
 - i veicoli al servizio delle persone invalide, munite di apposito contrassegno di cui al DPR 16.12.1992, nr. 495;
 - veicoli previsti dall'art. 177 del Codice della Strada;
 - taxi e autoveicoli adibiti a noleggio con conducente per operazioni di servizio
 - tutti i mezzi in dotazione all'Amministrazione Comunale di Brugherio e i veicoli di altre pubbliche Amministrazioni in servizio istituzionale, riportanti logo di appartenenza senza bisogno di autorizzazione e di tutti gli altri veicoli delle pubbliche Amministrazioni, non riportanti logo, previa autorizzazione rilasciata prima o dopo il passaggio;
 - i veicoli in uso con affidamento esclusivo o di proprietà dei residenti anagrafici, o dimoranti in via San Bartolomeo e/o Piazza Roma per accedere ai garage o cortili privati di cui abbiano la disponibilità, con divieto di sosta sulla pubblica via;
 - tutti i veicoli adibiti a pubblico servizio, quali veicoli di pronto soccorso, veicoli di pronto intervento, veicoli al servizio dell'U.S.S.L., ecc. senza necessità di autorizzazione alcuna qualora riportanti simboli o logo identificabili o diversamente previa autorizzazione rilasciata prima o dopo il passaggio;
 - carri gru per rimozione dei veicoli come previsto dal Codice della Strada;
 - veicoli adibiti alla raccolta di rifiuti solidi urbani, pulizie cassonetti, pulizia strade e pulizia rete fognaria;
 - i mezzi al servizio di commercianti e ambulanti o standisti, per il solo carico e scarico delle merci o delle attrezzature in occasione delle fiere, sagre o manifestazioni che l'Amministrazione Comunale andrà di volta in volta a istituire o patrocinare nel corso dell'anno con sosta, se concedibile, esclusivamente nelle aree assegnate per la sola durata delle manifestazioni;
 - veicoli di proprietà di istituti di vigilanza o adibiti al trasporto di valori in sicurezza identificabili dal logo della ditta di appartenenza;
 - veicoli per il trasporto dei battesimandi nel giorno della cerimonia previa conferma dell'Autorità religiosa.
- 2) Al fine di garantire l'efficacia del provvedimento e il rispetto delle prescrizioni in esso contenute, di prevedere un sistema di controllo elettronico posto al varco d'ingresso di via San Bartolomeo, gestito in via esclusiva dalla Polizia Locale anche per gli accertamenti di violazione conseguenti, mediante dispositivo ZTL S.A.R.T./2, matricola 1610010381, omologato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con decreto n. 4684 del 03.10.2014.
- 3) Il software relativo al sistema di controllo elettronico del varco d'ingresso in dotazione alla Polizia Locale dovrà consentire la gestione delle targhe dei veicoli autorizzati in via preventiva mediante l'inserimento dei dati in una cosiddetta "White List" e che l'iter organizzativo dovrà

altresì prevedere, per gli aventi titolo, la possibilità di richiedere l'autorizzazione preventiva al transito in Area Pedonale Urbana (A.P.U.) mediante fax al numero 039.2893532, mediante mail all'indirizzo pl@comune.brugherio.mb.it, contattando direttamente l'operatore di Centrale al numero 039.870168 oppure recandosi direttamente presso gli Uffici del Comando. La richiesta dovrà essere corredata da copia del contrassegno invalidi, documenti di circolazione e ogni altro titolo idoneo..

- 4) Di adottare il criterio di "regolarizzazione" del transito entro 48 ore, non tassative, attraverso i canali e le modalità predette nonché di rendere facilmente accessibili tutte le informazioni e istruzioni relative alla nuova Area Pedonale Urbana (A.P.U.), la modulistica e i documenti utili necessari al rilascio di "autorizzazioni" e/o "regolarizzazioni di transito", anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Brugherio.
- 5) Il Responsabile dell'Unità di Intervento sul Territorio del Comando Polizia Locale è incaricato di portare a conoscenza del pubblico la presente Ordinanza mediante l'installazione della segnaletica regolamentare, in conformità alle modalità previste dal Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. n. 495 del 16.12.1992.
- 6) Il Responsabile dell'Unità di Intervento sul Territorio del Comando Polizia Locale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, nonché nei consueti modi di diffusione.
- 7) Sono incaricati della vigilanza sulla esecuzione della presente Ordinanza il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada.
- 8) In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3°, del D. L.vo n. 285 del 30.04.1992, nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, approvato con D.P.R. n. 495/1992.
- 9) Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.

Brugherio, 30/06/2020

IL COMANDANTE
DELLA POLIZIA LOCALE
SANGALLI FRANCA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)